

384 Aggiornamenti e permessi

D. Gent.mo Ciatelli, sono un docente di IRC a tempo determinato (incarico annuale) della Scuola Primaria. Volevo chiederle se noi insegnanti con contratto a tempo determinato possiamo usufruire dei 5 giorni (CCNL art. 64) per aggiornamento. La segretaria della scuola mi ha detto che siccome loro devono pagare la sostituzione (visto che ora non ci sono più le ore di compresenza), danno il permesso solo a chi è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. È davvero così? Io ho avuto i permessi per aggiornamento anche quando avevo supplenze brevi (anche se sempre annuali). Ci sono delle normative che regolano il tutto, visto che nell'articolo 64 del CCNL non è specificato quale tipo di docente possa partecipare ai corsi riconosciuti dal MIUR per l'aggiornamento? Grazie della sua pazienza.

R I 5 giorni di permesso per aggiornamento vanno riconosciuti a tutti i docenti, anche non di ruolo, dato che l'art. 64 del CCNL non distingue tra docenti di diverso stato giuridico. L'eventuale pagamento della sostituzione dipende unicamente dall'organizzazione interna della scuola e quindi il permesso per aggiornamento non può essere negato, a meno che la contrattazione interna all'istituto abbia stabilito diversamente proprio a seguito delle recenti restrizioni (che comunque hanno ridotto ma non eliminato la possibilità di sostituzione nella Scuola Primaria). Inoltre, lo stesso art. 64 prevede che il dirigente possa ricorrere anche a forme di flessibilità oraria per favorire la partecipazione degli insegnanti ad attività di formazione. Il dirigente ha la facoltà di negare tale diritto qualora ne dovesse risultare compromesso il servizio scolastico (per esempio se troppi insegnanti dovessero chiedere contemporaneamente di assentarsi).